

Umberto Gulli
Interpretare Rawls

Va detto subito che tra i numerosi pregi di quest'opera¹ si deve segnalare innanzitutto la chiarezza dello stile, la linearità dell'argomentazione, la notevole forza di sintesi tanto più importante quest'ultima in quanto siamo di fronte alla universalmente nota complessità del pensiero di Rawls che si è dipanata lungo quasi tutta la seconda metà del '900.

L'autore ha avuto il privilegio di frequentare da vicino sia Rawls che il suo milieu intellettuale partecipando da molti anni ai dibattiti che hanno accompagnato l'elaborazione teorica, le revisioni e i molti aggiustamenti dell'impianto teorico di Rawls.

Questo libro si colloca dunque in una posizione di assoluto rilievo sia nel panorama teorico nazionale che, in base alla edizione inglese (più ampia di quella italiana di circa 160 pagine), in quello internazionale, costituendo un prezioso strumento introduttivo e sistematico (anche nella dimensione didattica) all'opera di Rawls. E ciò appare ancora più significativo in quanto la bibliografia su Rawls a livello internazionale è praticamente sterminata impedendo la completezza di un suo controllo rigoroso. Bisogna dunque procedere in modo selettivo e critico allo stesso tempo.

Ipotesi ermeneutiche.

Già da subito l'autore delinea tre ipotesi ermeneutiche: una interpretativa, una seconda metodologica ed una terza teoretica. La prima, quella interpretativa, riguarda il dibattito tra continuità-discontinuità rispetto ai due periodi in cui può essere suddivisa l'elaborazione di Rawls: il primo periodo (Rawls 1) è quello di *Una teoria della giustizia* e si conclude nel 1980. Il secondo periodo (Rawls 2) è dominato da *Liberalismo politico* da un lato e dal *Diritto dei popoli* dall'altro. Maffettone ci avverte subito di privilegiare l'ipotesi della continuità ma simultaneamente ammette anche che la questione è altamente controversa. Il vantaggio di questa scelta interpretativa consente di leggere Rawls 1 alla luce di Rawls 2 e di sottolineare una possibile coerenza nell'elaborazione di Rawls. L'ipotesi metodologica consiste nell'individuare il ruolo della "priorità del giusto" come "filo rosso" che permette, anche da questo versante, di mettere in rilievo il carattere unitario dell'opera complessiva di Rawls. E' in riferimento alla terza ipotesi, quella teoretica, che Maffettone sottolinea una maggiore lontananza dal testo di Rawls. La delicatezza di questo punto richiede di guardare più da vicino, anche al livello delle definizioni, lo sviluppo argomentativo offerto dall'autore.²

Tale ipotesi, scrive Maffettone,

«(...) è basata sulla distinzione tra giustificazione e legittimazione (...). In linea generale, per giustificazione intendo la forza normativa di una concezione teoretico-politica. Per legittimazione, invece intendo il consenso condiviso sulle istituzioni tra i cittadini di un regime liberal-democratico. L'ipotesi teoretica sostiene che giustificazione e legittimazione così intese sono complementari. La giustificazione coincide con la ricerca del migliore argomento, è intrinsecamente sostantiva, funziona dall'alto in basso, ed è radicata nelle fondamenta etiche e metafisiche di una specifica cultura. La legittimazione, invece, poggia su una prassi istituzionale, riguarda il processo politico, funziona dal basso in alto e non fa appello diretto alle radici di una cultura specifica. Assumendo il "fatto del pluralismo" in liberal-democrazia, si possono avere diverse giustificazioni plausibili in conflitto tra loro, ma se vogliamo stabilità dobbiamo presupporre una legittimazione istituzionale unitaria. Il concetto di legittimazione, in questi termini, è meno usuale di quello di giustificazione. Per legittimazione, intendo una forma di legittimità diffusa attribuita alle istituzioni principali. Se

¹ Sebastiano Maffettone, *Introduzione a Rawls*, Editori Laterza, Roma-Bari 2010 e Id. *Rawls. An Introduction*, Polity Press, Cambridge, UK – Malden, MA, USA, 2010.

² Cfr. *ibidem*, pp. 14-16.

trasferiamo l'argomento astratto sulla distinzione giustificazione-legittimazione nell'ambito di un problema sui fondamenti della giustizia politica, ne traiamo la conclusione che l'esistenza di una struttura di base giusta non dipende soltanto da una giustificazione teoretica. Dipende anche da un modello di interazione istituzionale ben riuscito. Soltanto un'idea simile di legittimazione permette infatti di superare lo strutturale pluralismo delle giustificazioni».³

Assumere la scelta di leggere Rawls 1 alla luce di Rawls 2 permette di individuare due versanti interpretativi della posizione originaria che sin da subito si sono presentati nel dibattito attorno a questo nodo teorico. Da una parte le interpretazioni che hanno sottolineato l'importanza della teoria della scelta razionale, dell'interpretazione della *giustizia come equità* come una dottrina comprensiva e della possibilità di leggere la posizione originaria come un apparato logico-deduttivo. Dall'altro lato le interpretazioni che mettevano in evidenza l'aspetto "kantiano" di *Una teoria della giustizia*: la possibilità di interpretare la posizione originaria come una proceduralizzazione dell'imperativo categorico di Kant, il *method of avoidance* come strategia giustificativa, la *giustizia come equità* nel suo insieme non come dottrina comprensiva ma come una concezione politica, il metodo dell'equilibrio riflessivo interpretato in quanto complementare al costruttivismo politico.

Com'è noto, gli sviluppi teorici di Rawls a partire dagli anni successivi alla *Teoria della giustizia* si sono mossi nella direzione del secondo versante. A proposito del costruttivismo politico e dell'equilibrio riflessivo Maffettone scrive tra le pagine più dense ed impegnative del suo volume.

In modo introduttivo e secondo linee generali Maffettone ci ricorda che il metodo dell'equilibrio riflessivo costituisce una delle tre strategie giustificative assieme alla posizione originaria e alla teoria della stabilità. L'equilibrio riflessivo è inoltre presentato come parte di una visione della metodologia morale di Rawls di cui ne costituisce il centro, il cui scopo generale è quello di presentare «un criterio generale di accettabilità per una teoria etico-politica».⁴

A differenza dalla posizione originaria che può essere interpretata secondo una metodologia teoretico-deduttiva, l'equilibrio riflessivo si basa su intuizioni in maniera sostanzialmente induttiva. Tale basarsi su intuizioni costituisce però solo un passaggio iniziale che dovrà essere completato dalla possibilità di procedere avanti e indietro, tra principi e giudizi ponderati, sia induttivamente che deduttivamente consentendo l'aggiustamento reciproco tra questi due ultimi livelli.

Scriva Rawls:

«Possiamo o modificare la versione della situazione iniziale, o rivedere i nostri giudizi presenti, perché anche giudizi che prendiamo provvisoriamente come punti fermi sono tuttavia soggetti a revisione. Andando avanti e indietro tra i due, a volte alterando le condizioni delle circostanze contrattuali, a volte modificando i nostri giudizi e adeguandoli a un principio, assumo che potremo infine trovare una descrizione della situazione iniziale in grado sia di esprimere condizioni ragionevoli sia di generare principi in accordo con i nostri giudizi ponderati, opportunamente emendati e modificati. Chiamerò questo stato di cose equilibrio riflessivo»⁵.

Come esempi di tali giudizi ponderati Rawls fa riferimento all'ingiustizia della schiavitù o alla discriminazione razziale. Maffettone qui ricorda che la visione di Rawls dei giudizi ponderati in *Liberalismo politico* si allarga fino a includere la cultura pubblica e le teorie di sfondo della liberaldemocrazia.

Anche in questo caso, a proposito del metodo dell'equilibrio riflessivo sono possibili due interpretazioni, del resto fatte presenti dallo stesso Rawls. Da una parte la possibilità di interpretare il rapporto tra posizione originaria ed equilibrio riflessivo in quanto giustificati da criteri logico-dimostrativi, dall'altra invece, e sarà la scelta progressivamente e successivamente privilegiata da Rawls, interpretare tale rapporto in quanto giustificazione pratica. Quest'ultima presuppone un consenso iniziale: tale consenso riguarda non solo la ragionevolezza dei vincoli della posizione originaria ma, come già accennato, la necessità di un accordo iniziale sugli elementi di fondo della cultura politica liberaldemocratica, in quanto convinzioni condivise di partenza che coinvolgono la legittimità del livello

³ *Ibidem*, pp. 16-17.

⁴ *Ibidem*, p.72.

⁵ Cit. in *Ibidem*, p.73.

istituzionale.

Se interpretato in tal modo il metodo dell'equilibrio riflessivo rivela alcuni suoi aspetti costitutivi: da un lato il suo essere un metodo coerentista tra principi e giudizi morali individuali-ponderati. Dall'altra la possibilità di coinvolgere all'interno di tale metodo anche le teorie di sfondo consentendo un allargamento significativo della sua valenza.

Non solo, ma tale interpretazione potrà privilegiare l'aspetto prevalentemente argomentativo e non logico deduttivo di tale metodo. Dunque la distinzione usuale tra equilibrio riflessivo ristretto ed equilibrio riflessivo allargato consente scrive Maffettone «di non accontentarsi di valutare casi concreti andando avanti indietro tra principi e giudizi, ma mettiamo sul piatto tutta la complessità delle convinzioni teoriche».⁶ Maffettone inoltre sottolinea che tale metodo non coinvolge tesi epistemologico-metafisiche di tipo coerentista, ma offre la possibilità di argomentare il confronto teorico tra le varie dottrine in un regime pluralistico. Così infatti conclude Maffettone su questo punto:

«Non ci sono punti fissi che giustifichino un teorema morale. I nostri giudizi intuitivi ponderati sono importanti ma sono sempre rivedibili. E lo stesso può dirsi per i principi di giustizia. Ma anche le teorie profonde, che a loro volta consentono di formulare i principi come sono, non risultano immutabili ma al contrario devono subire anch'esse un test di coerenza con i giudizi ponderati. Tutto ciò in un equilibrio permanente instabile e tuttavia indispensabile per comprendere il rapporto fondamentale tra la costruzione teorica e il senso della moralità».⁷

Liberalismo politico: un libro difficile

Come si è accennato all'inizio, è l'interpretazione del pensiero di Rawls a partire dal 1980 fino a *Liberalismo politico* (quello che Maffettone chiama Rawls 2) a costituire il luogo teorico in cui Maffettone sviluppa maggiormente la sua proposta teorica.

Si possono richiamare, per delineare il contesto teorico di analisi, le novità concettuali che Rawls introduce in *Liberalismo politico*: una concezione della persona come cittadino dotata di due poteri morali (capacità di un piano di vita e di una concezione del bene da un lato e capacità di un senso di giustizia dall'altro), una concezione della società in quanto basata su equi termini di cooperazione, una visione della posizione originaria come "artificio espositivo" (*device of representation*)⁸ che media tra le prime due.

Com'è noto la formulazione di queste novità concettuali sono dovute alla revisione rawlsiana del problema della stabilità così come si era configurato in *Una teoria della giustizia*. Il prendere sul serio da parte di Rawls il "fatto del pluralismo" inoltre lo conduce ad introdurre la nozione di "consenso per intersezione".

Tutte queste novità concettuali rappresentano lo sbocco di un lungo processo di revisione centrato sulla ripresa di temi kantiani (soprattutto a partire da *Kantian constructivism in moral theory*)⁹ che Maffettone ripercorre analiticamente. Gli elementi teorici fondamentali che Maffettone evidenzia nella analisi dei testi di questo periodo si riferiscono soprattutto alla già richiamata messa tra parentesi del ruolo della teoria della scelta razionale come strategia giustificativa o base teorica della posizione originaria, una lettura pragmatica della visione kantiana della giustificazione morale, e soprattutto infine sia il rapporto di complementarietà che di subordinazione del razionale al ragionevole. Inoltre il principio di differenza in quanto base teorica della giustizia distributiva non sarà più concepita come facente parte degli "elementi costituzionali essenziali": al suo posto sarà presente una giustificazione normativa dei beni primari in quanto mezzi necessari per uno sviluppo significativo dei due poteri morali della persona.¹⁰

A proposito della metodologia morale inoltre Maffettone sottolinea le critiche di Rawls all'intuizionismo: siamo qui in presenza del recupero, da parte di Rawls, secondo Maffettone, di una specifica idea di oggettività morale: se si interpreta l'intuizionismo in quanto connotato dalla proposta

⁶ *Ibidem*, p. 76.

⁷ *Ibidem*, pp. 78-79.

⁸ Cfr. *Ibidem*, p.80.

⁹ Cfr. *ibidem*, pp. 83 e ss. e J. Rawls, *Kantian Constructivism in Moral Theory. The Dewey Lectures 1980*, in «Journal of Philosophy» 77(1980) pp. 515-72, tr. it. in Id. *Saggi: dalla giustizia come equità al liberalismo politico*, a cura di S.Veca, Edizioni di Comunità, Torino, 2001.

¹⁰ Cfr. *ibidem*, p.124.

di un ordine dato di verità auto-evidenti, indipendenti e che precedono la scelta dell'agente morale si sarà in presenza di una teoria morale irrimediabilmente caratterizzata da un'impostazione eteronoma. Al contrario una visione kantiano-pragmatica porrà al centro la nozione di autonomia della persona morale all'interno di una procedura costruttivistica da un lato e contrattualistica dall'altro (quest'ultima in quanto connotata normativamente in senso morale) consentendo così una visione adeguata dei vincoli morali relativi alla posizione originaria.¹¹

Dentro questo contesto l'oggettività morale scrive Maffettone consiste «nella procedura di costruzione contrattualistica, illustrata dalla teoria della giustizia come equità. Non ci sono ragioni di giustizia indipendenti e diverse da quelle che derivano dalla congiunzione tra posizione originaria che perviene come risultato ai principi e il loro controllo tramite l'equilibrio riflessivo». ¹² Anche da questo versante, ed all'altezza della "svolta kantiana" degli anni '80, si verifica così sia il lato epistemologicamente coerentista che anti-realista, non impegnato metafisicamente o ontologicamente della metodologia morale rawlsiana.

Il contrattualismo, così, dentro questo contesto, consente un corretto rapporto di corrispondenza tra la scelta dei principi basata sul metodo decisionale ed uno specifico ideale di persona. Così conclude Maffettone: «L'intersoggettività per Rawls è sempre il fondamento dell'oggettività e quindi la base di ogni accordo. Nel caso di Rawls, questo accordo consiste poi, in ultima analisi, in una versione del contratto sociale». ¹³ Ciò che allora sarà decisivo a questo proposito sarà la specifica connotazione morale del contrattualismo rawlsiano.

Giustificazione e legittimazione

È Rawls stesso nell'*Introduzione* all'edizione paperback di *Liberalismo politico* (1996) che ritorna autocriticamente sul problema della stabilità (per le giuste ragioni) sia nella *Teoria della giustizia* che in *Liberalismo politico*. Assumere il fatto del pluralismo, infatti, comporta sia la revisione del problema della stabilità che l'abbandono dell'interpretazione della *giustizia come equità* come dottrina comprensiva a favore di una concezione politica di quest'ultima. Scrive infatti Rawls, dopo aver richiamato come nei capitoli 8 e 9 della *Teoria* l'argomento della stabilità sia basato sulle tappe dell'apprendimento morale e sulle caratteristiche strutturali della psicologia morale così come vengono lì delineate, che

«Questo implica che le ragioni sulla base delle quali i cittadini agiscono includono quelle date da un resoconto della giustizia che essi affermano - in questo caso la dottrina comprensiva della giustizia come equità - che caratterizza il loro effettivo senso di giustizia. Comunque, poiché i principi della giustizia come equità nella *Teoria* richiedono un regime democratico costituzionale, e poiché il fatto del pluralismo ragionevole è il risultato a lungo termine della cultura di una società nel contesto di queste istituzioni libere (pag.xvi) l'argomento nella *Teoria* si basa su una premessa la realizzazione della quale i suoi principi di giustizia escludono. Questa è la premessa che nella società bene ordinata della giustizia come equità, i cittadini sostengono la stessa dottrina comprensiva, (...)». ¹⁴

Del resto, nella prima introduzione a *Liberalismo politico* (del 1993), e più esplicitamente, così come richiamato da Maffettone, Rawls aveva già scritto, a proposito della distinzione (sul problema della stabilità) tra la *Teoria* e *Liberalismo politico*: «Per comprendere la natura e la misura delle differenze le si deve vedere come frutto di un tentativo di risolvere un serio problema interno alla teoria della *giustizia come equità*, sarebbe a dire che la visione della stabilità nella terza parte della *Teoria della giustizia* non è coerente con il resto della teoria» ¹⁵

Una difficoltà specifica nell'interpretazione di *Liberalismo politico*, secondo Maffettone, si può rilevare a proposito della doppia funzione che il liberalismo svolge all'interno alla proposta teorica di Rawls: un liberalismo-cornice, meta-teorico, ("una sorta di meta-teoria della legittimazione politica

¹¹ Per questi passaggi cfr. *ibidem*, pp. 86-87.

¹² *Ibidem*.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ J. Rawls, *Introduction* to the paperback edition of *Political Liberalism*, Columbia University Press, N.Y. 1996, p. xlii (trad.mia).

¹⁵ Cit. in S.Maffettone, *Introduzione a Rawls*, p.93.

basata sulla tolleranza liberale”)¹⁶ capace di contenere al suo interno le dottrine comprensive ragionevoli (al cui interno vi è anche la teoria della *giustizia come equità*) e un liberalismo-quadro, etico politico. Un elemento di complessità è costituito dal fatto che la teoria della *giustizia come equità* fa parte sia del quadro che della cornice.¹⁷

Per sciogliere questa difficoltà si possono ripercorre i passaggi fondamentali della ricostruzione di Maffettone.

1. All'interno delle società liberaldemocratiche Rawls presuppone l'esistenza di una concezione politica "autonoma" in quanto distinta dalle dottrine comprensive ragionevoli.

2. L'assunzione di tale premessa è basata a sua volta sull'esistenza di una cultura politica pubblica che converge su un nucleo politico fondamentale della liberaldemocrazia. Scrive Maffettone «se si entra nell'ottica di Rawls, questo primo ma decisivo passo può essere fatto innanzitutto ricordando come ci sia da tempo un consenso tutto sommato unanime su questioni morali che nel passato hanno costituito drammatici fattori di divisione quali la schiavitù e la tolleranza religiosa. Lo stesso potrebbe essere vero ora per il nucleo politico della liberaldemocrazia. Se si accetta la convergenza di ideali diversi intorno a un nucleo della liberaldemocrazia, allora possiamo contare su quella base condivisa senza di cui il problema centrale del liberalismo politico sarebbe irrisolvibile». ¹⁸

3. La concezione politica è composta da tre elementi (I) è una concezione morale che ha per oggetto la struttura di base di una società democratica; (II) è una concezione autonoma; (III) il suo contenuto è dato dalle idee fondamentali implicite nella cultura politica pubblica di una democrazia costituzionale.¹⁹

Partendo dunque dal fatto del pluralismo in che modo si configura la relazione tra dottrine comprensive ragionevoli e consenso costituzionale? Come dicevamo all'inizio, qui Maffettone presenta la sua specifica proposta interpretativa (la terza, quella che, anticipando, configurava il nesso tra giustificazione e legittimazione).

In *Liberalismo politico* sono presenti tre aspetti della giustificazione: pro-tanto, completa e pubblica.

La prima è caratterizzata dalla presenza esclusiva di valori politici: l'indipendenza, secondo Rawls, dell'"ambito del politico" (in quanto giustificata da un lato dal principio di reciprocità e dall'altro in quanto ha ad oggetto esclusivamente la struttura di base) consente di affrontare i problemi politici che in questo contesto si presentano attraverso un bilanciamento complessivo dei valori politico - costituzionali, senza riferimento diretto a valori specificamente etici, religiosi o metafisici.

Proprio per questo, quando il confronto o la conflittualità coinvolge dimensioni più profonde e più ampie si ricorre a quel "serbatoio" di energie morali e intellettuali presenti nella dottrine comprensive. Questo tipo di giustificazione viene definito da Rawls "completa".

L'ordine dei valori nella configurazione del rapporto tra giustificazione completa e pro-tanto è affidata all'elaborazione, in ultima istanza, di ogni singolo cittadino (in una liberaldemocrazia).

Ciò consente di distinguere tra dottrine comprensive ragionevoli o irragionevoli nella misura in cui, pubblicamente, queste possano esibire l'accoglimento del principio di reciprocità o della ragionevolezza.

In quest'ultimo caso, e in modo definitorio, saremo in presenza di una giustificazione pubblica.²⁰

Naturalmente, quando è ad oggetto sia l'ambito del politico che un consenso costituzionale (e, vedremo, il consenso per intersezione) la questione della giustificazione pubblica del potere coercitivo - il problema della legittimità - assume un suo ruolo specificamente centrale e dirimente.

E' a proposito di quest'ultimo che Maffettone presenta il suo contributo interpretativo probabilmente più importante. Sono presenti in Rawls, e non sufficientemente distinte a giudizio di Maffettone, due nozioni specifiche di legittimità. La prima, di carattere descrittivo- weberiana, formale e procedurale. La seconda di tipo normativo.

¹⁶ *Ibidem*, p. 89.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ *Ibidem*, p. 96.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ibidem*, pp. 99-101.

Sembra giusto, su questo punto, lasciare la parola a Maffettone. Citando Rawls egli scrive:

Nella lezione IV di PL, egli dice con frase oramai assai nota: “Noi esercitiamo il potere politico in modo pienamente corretto solo quando lo esercitiamo in armonia con una costituzione tale che ci si possa ragionevolmente aspettare che tutti cittadini, in quanto liberi e eguali, ne accolgano, alla luce di principi e ideali accettabili per la loro comune ragione umana, gli elementi essenziali. È il principio liberale di legittimità» (*Liberalismo politico*, p.126).

In questo caso il richiamo non è al *pedigree* che sta dietro una norma o una politica, ma al suo contenuto sostanziale. Proprio questa seconda e più ricca nozione di legittimità - come vedremo - consente a Rawls di ottenere il consenso per intersezione, e quindi la soluzione del problema centrale posto da PL. Il mio suggerimento è quello di mettere perciò da parte per un momento la prima versione di legittimità, e di rafforzare la seconda, chiamandola *legittimazione*. In sostanza, ci sarebbe una legittimità di tipo descrittivo e una di tipo normativo, che appaiono non adeguatamente distinte nel modello di Rawls, e che invece io distinguo, rafforzando l'aspetto della legittimazione normativa, ma non facendo coincidere quest'ultima con la giustificazione. La legittimazione, come da me intesa, suppone una accettazione diffusa delle norme (per le giuste ragioni) nell'ambito di un gruppo di riferimento socialmente e politicamente identificato”.²¹

La precisione della proposta di Maffettone viene ancora di più alla luce a proposito di altre due nozioni che illustrano gli sviluppi teorici di Rawls a questo proposito. Come distinguere un consenso soltanto costituzionale da quello, specifico, per intersezione di Rawls?

Il consenso costituzionale, in società liberaldemocratiche, può subire un doppio tipo di limitazione. Dal punto di vista delle dottrine della cultura di sfondo può avere una giustificazione basata soltanto su un compromesso. In tal caso Rawls definisce come *modus vivendi* questo tipo di consenso compromissorio (dovuto soltanto ad esaurimento delle forze in campo o per contingenza storica)²² che, proprio per questo è esposto a possibili ribaltamenti nel momento in cui una maggioranza può, contingentemente, sopravanzare od offendere i diritti fondamentali dei cittadini che sostengono minoritariamente altre dottrine (o interessi), proprio perché non basato sulle giuste ragioni.

D'altro lato il consenso costituzionale può limitarsi soltanto agli aspetti procedurali o formali relativi alla selezione delle classi dirigenti e ai soggetti istituzionali titolari dell'esercizio del potere politico-coercitivo.

Dentro questo spazio teorico delimitato dal consenso costituzionale è possibile pensare invece alle potenzialità che esso indica nel suo sviluppo verso un consenso per intersezione. È questa una nozione più ricca, in Rawls, e più esigente relativa alla sua specifica concezione alla democrazia: si ha un consenso per intersezione quando a partire dalle dottrine pluraliste ragionevoli si afferma la legittimità-giustificazione dell'ordinamento in quanto lo si ritiene stabile per le giuste ragioni (e dunque non esposto all'eventuale "tirannia della maggioranza").

Due aspetti sono strettamente collegati a questa costellazione teorica.

Il primo viene in luce più nitidamente quando Maffettone affronta il problema del disaccordo politico-costituzionale.

Egli distingue tra disaccordi relativi alle concezioni del bene e quelli relativi alle concezioni della giustizia. A mo' d' esempio, riguardo ai primi si possono richiamare i disaccordi di natura religiosa e quelli tra concezioni secolari del bene, riguardo ai secondi quelli sulla concezione della giustizia sociale (ad esempio tra liberali e socialisti).

Se i conflitti tra questi due aspetti vengono interpretati secondo linee di continuità saranno le differenti concezioni del bene a determinare la tipologia del conflitto (ad es. sacralità della vita vs. concezione kantiana dell'autonomia.)

Ma, d'altro lato, Rawls è interessato a un secondo modello interpretativo che assume una discontinuità tra teorie della giustizia e concezioni del bene: in tal caso, asimmetricamente, le visioni della giustizia avranno la funzione di regolare o governare la conflittualità che emerge a livello delle pluralistiche concezioni del bene.²³ Lasciando da parte le pur ricche osservazioni di Maffettone a proposito, l'aspetto che è qui centrale riguarda la possibilità di criticare un impianto teorico del genere:

²¹ *Ibidem*, pp. 101-102.

²² Cfr. J. Rawls, *Introduction* to the paperback edition of *Political Liberalism*, pp. xl-xli.

²³ Per questi passaggi cfr. S. Maffettone, *Introduzione a Rawls*, pp. 119-121.

«(...) secondo molti lettori di PL, queste pur importanti distinzioni non riescono a eliminare il contrasto strutturale tra bene e giusto, e finiscono in ultima analisi per riprodurlo al livello più complesso della differenza tra concezione politica e dottrina comprensiva. (...)».²⁴

Inoltre, anche a proposito dei conflitti sulla giustizia sociale sembra che l'apparato categoriale approntato da Rawls (le convinzioni condivise (*shared convictions*), le idee fondamentali, il consenso costituzionale e per intersezione) sia sufficiente a giustificare una certa unità di vedute almeno su alcune "caratteristiche generali della giustizia".

Scrive Maffettone a questo proposito:

«Di qui, la reazione istintiva dei critici: è mai possibile concepire un mondo come quello in cui viviamo senza pensarlo alla luce di violenti conflitti di natura politica e morale *anche* sulla giustizia? Io credo che, per capire la proposta di Rawls si possa partire dall'assunzione che egli adopera contemporaneamente due interpretazioni diverse di liberalismo. Nella prima, il liberalismo è una dottrina comprensiva, e possiamo identificarlo con la teoria della giustizia come equità (in parte), ma anche con una concezione kantiana basata sull'autonomia, o con altro ancora. Questo riguarda, però, solo il livello di quella che io chiamo giustificazione, che trova il suo fondamento nelle dottrine comprensive di ciascuno. (...). Se ci muovessimo solo a questo livello, sarebbe impossibile ritrovare quella unitarietà della giustizia, cui pure Rawls aspira. Da questa constatazione nasce l'idea di adoperare il liberalismo in un secondo significato, che non ha a che fare tanto con la giustificazione quanto con quella che io chiamo legittimazione. In sostanza, questa seconda idea di liberalismo ci suggerisce che ci sono istituzioni e pratiche della liberaldemocrazia cui nessuna persona "ragionevole" se la sentirebbe di rinunciare. Queste riguardano gli elementi essenziali di una Costituzione liberale e le questioni di giustizia fondamentale. La mia tesi è che il consenso per intersezione è tanto importante perché mette insieme queste due visioni del liberalismo, quella basata sulla giustificazione e quella basata sulla legittimazione».²⁵

Questo riferimento alle "istituzioni e pratiche" della liberaldemocrazia consente a Maffettone, in un altro contesto, di sviluppare una visione "normativizzata" della democrazia, nella costituzione, quasi, di un suo circolo ermeneutico fattuale-interpretativo che può condurre una visione della democrazia soltanto costituzionale e procedurale verso un consenso per intersezione.

«La ragionevolezza presuppone il consenso ideale sul pluralismo liberale di fondo, ma si conquista nella pratica della democrazia. Quest'ultima viene, da Rawls, riscattata dalla sua fatticità e dotata di un significato normativo autonomo. Le regole interne al gioco democratico costituiscono anche un elemento di legittimazione dall'esterno della democrazia stessa. La democrazia come pratica viene "normativizzata" in PL (*Liberalismo politico* U.G.). In questo modo arriviamo a quella che forse è la tesi centrale di quest'opera: persone che mantengono una distinzione di fondo in materia di principi possono tuttavia partecipare con pari dignità e simili risultati al gioco democratico. La stabilità che ne consegue, e che si rende evidente nel costituirsi progressivo di un consenso per intersezione, sarà a sua volta la base per una cultura comune condivisa che costituisce insieme la premessa e la conseguenza della ragionevolezza».²⁶

Anche da questo versante si può notare, a commento di questo passaggio, come si riconfermi la centralità del principio di ragionevolezza e del criterio di reciprocità.

Le indicazioni interpretative generali di Maffettone appaiono preziose proprio nella loro capacità di rendere il senso complessivo dell'opera di Rawls e proprio nella problematizzazione dell'unitarietà del suo percorso. Probabilmente, alla luce del suo contributo, sarà possibile riproblematizzare il ruolo del principio di reciprocità e metterne in evidenza la sua centralità: soprattutto nell'*Introduzione* all'edizione paperback e ne *The idea of public reason revisited*.²⁷ Qui a nostro avviso si potrà aprire uno specifico e nuovo campo d'analisi: verificare cioè, e in che misura, nozioni come quelle, ad esempio, dell'autonomia dell'ambito del politico in quanto moralmente giustificato nella

²⁴ *Ibidem*, p.120.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ *Ibidem*, p.110.

²⁷ Cfr. J. Rawls, *The Law of Peoples with "The Idea of Public Reason Revisited"*, s.ed., tr.it. Id. *Il diritto dei popoli*, Edizioni di Comunità, Torino 2001.

sua indipendenza (*freestanding*) dalle dottrine comprensive ragionevoli, la rivendicazione rawlsiana della giustizia come equità come "migliore interpretazione" etico-politica (il liberalismo-quadro, per usare la terminologia di Maffettone) del criterio di reciprocità, una specifica idea di cittadinanza democratica, il passaggio da un consenso costituzionale a quello per intersezione e le critiche di Rawls di tipo "sostantivo", a questo proposito, al libertarismo in quanto concezione puramente formale delle procedure costituzionali (e la possibilità, qui, di individuare lo spazio teorico di uno specifico riformismo rawlsiano), la revisione dell'idea di ragione pubblica possano essere interpretati e fatti "ruotare" attorno al criterio di reciprocità e alla nozione di ragionevolezza.²⁸

A proposito di quest'ultimo punto si può qui richiamare (e sia detto solo di passaggio) come la difficile revisione Rawlsiana dell'idea di ragione pubblica sia giocata, comunque, su una riproblematizzazione del criterio di reciprocità in quanto *clausola condizionale* che consente una sua visione più ampia a proposito dell'inserimento nel dibattito pubblico di argomentazioni tratte dal lato giustificativo delle dottrine comprensive.²⁹

Non è naturalmente qui possibile ripercorrere l'analisi attenta e innovativa che Maffettone compie della nozione di ragione pubblica. Si può richiamare soltanto la precisione e la capacità di porre su nuove basi il confronto tra ragione secolare e valori religiosi. Maffettone ricostruisce in modo sintetico ma preciso le principali obiezioni che i punti di vista critici hanno sviluppato nei confronti dell'impostazione di Rawls e ne difende, innovando e contro argomentando, punto per punto le tesi. Solo una lettura attenta di queste pagine può, crediamo, rendere giustizia allo sforzo interpretativo di Maffettone.³⁰

Osservazioni conclusive: alcune indicazioni di lettura.

Nell'ambito di una recensione non si può avere la pretesa di ripercorrere, così come si è tentato in precedenza sia pure molto sinteticamente e limitatamente ad alcuni aspetti centrali, gli sviluppi interpretativi che Maffettone offre a proposito del *Diritto dei popoli* o della ricostruzione della "Storia della critica" che completano il suo saggio.

Non si può che lasciare ad una lettura attenta l'acquisizione della ricchezza sia degli spunti teorici che interpretativi che Maffettone anche a questo proposito presenta.

Possiamo soltanto qui evidenziare l'importanza degli elementi critici che Maffettone offre a proposito della teoria (ideale e non ideale) delle relazioni internazionali presenti nel *Diritto dei popoli*. In particolare la necessità di rileggere l'impostazione generale di Rawls alla luce di una più significativa e più ampia concezione dei diritti umani: probabilmente si tratta di aprire un nuovo campo di analisi (se bene interpretiamo le indicazioni di Maffettone) che permetta di misurare la possibilità di conservare l'impianto generale di Rawls o, viceversa, di rimetterne in discussione più profondamente l'ispirazione di fondo.

Probabilmente gli sviluppi della globalizzazione costringeranno a rivedere anche significativamente i limiti di una teoria normativa delle relazioni internazionali, come quella di Rawls, forse troppo basata sul presupposto della centralità della dimensione dello Stato-nazione.

Infine, soltanto un accenno e un'indicazione relativi alla ricostruzione del confronto tra Habermas e Rawls.

Con la consueta precisione Maffettone ne presenta i passaggi fondamentali,³¹ ed anche a questo proposito non si può che rimandare il lettore a ripercorrerli da vicino e, ci permettiamo, suggerire la possibilità di gustarne, anche a questo proposito, l'eleganza intellettuale e stilistica.

Si potrebbe però avere l'impressione che Maffettone non prenda direttamente posizione all'interno di questo confronto teorico. Questa è un'impressione che può prodursi solo ad una prima lettura. A più riprese, ed all'interno di differenti luoghi teorici, Maffettone presenta una serie di nozioni relative alla qualità di una concezione della politica che, a nostro avviso e complessivamente, appaiono particolarmente significative.

²⁸ Per tutti questi passaggi cfr. J.Rawls, *Introduction* to the paperback edition of *Political Liberalism*, specificamente le sezioni 3,4,6.

²⁹ Cfr. ibidem, sez. 5 e J. Rawls, *Un riesame dell'idea di ragione pubblica*, sez.4, in Id. *Il diritto dei popoli*.

³⁰ Cfr. S.Maffettone, *Introduzione a Rawls*, pp. 127-34.

³¹ Per una trattazione più ampia nell' ed. inglese cfr. S.Maffettone, *Rawls. An Introduction*, pp.177-188.

A proposito della necessità di superare una visione del liberalismo classico che concepisce il rapporto tra religione e politica in termini di "ermeneutica del sospetto" e della presenza, viceversa, in Rawls di un'etica del rispetto reciproco Maffettone scrive:

«Per l'etica del rispetto non si parte dal presupposto che la religione minacci la stabilità, ma piuttosto dal fatto che abbiamo bisogno di un cemento della società basato su di un consenso potenzialmente universale. Questo lascito kantiano presuppone a sua volta premesse istituzionali condivise. In questo modo, la ragione pubblica di Rawls incorpora la moralità istituzionale di una meta-comunità ideale. Essa è la parte più significativa "del capitale politico della società»³²

Inoltre nelle riflessioni che concludono l'analisi di Maffettone dell'idea di ragione pubblica troviamo:

«Abbiamo visto che l'idea di ragione pubblica sembra chiedere notevoli sforzi in nome di modesti risultati. Questo può apparire un difetto fondamentale. Ma lo è solo se si parte da una visione *latu sensu* consequenzialista della teoria politica, una visione in cui ciò che conta in politica è l'insieme dei risultati che si portano a casa. Non è così invece se si presuppone una visione relazionale e deontologica della politica, come è alla fine quella di Rawls. In questo secondo caso, le conseguenze della ragione pubblica diventano importanti, perché consentono un maggiore rispetto reciproco tra i cittadini e, più in generale, rafforzano la reciprocità tra loro. Se contrattualismo vuol dire privilegiare i rapporti tra persone, allora la ragione pubblica è tutt'altro che uno strumento banale, e si comprendono gli sforzi che Rawls le ha dedicato».³³

Dunque da una parte il riferimento ad "una meta-comunità ideale" e ad "una visione relazionale e deontologica della politica" e, dall'altra, il riferimento più rawlsiano ad una "moralità istituzionale" indicano, a nostro avviso, una posizione di Maffettone "a metà strada" tra Habermas e Rawls: vi è una sensibilità teorica, per chi sia disposto a leggere in filigrana questi passaggi, sia al paradigma comunicativo habermasiano che a quello rawlsiano della normatività istituzionale.

Conclusivamente si può osservare che nella fase storica che oggi attraversiamo, in cui le minacce ad una visione adeguata della democrazia sembrano talvolta prendere il sopravvento, la direzione di ricerca che Maffettone indica ci invita a ripensare, *dentro* Rawls ed *oltre* Rawls, i nodi di una teoria normativa della democrazia.

³² S.Maffettone, *Introduzione a Rawls*, p.128.

³³ *Ibidem*, p.136.